

Anno CXXXIV - Numero 1

Roma, 15 gennaio 2013

Pubblicato il 15 gennaio 2013



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

all'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 375 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IVA Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - 13 dicembre 2011, n. 98, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18351.

2. Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Nomina a Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvederà all'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico per il reclutamento di 80 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 16-10-2012 - V° U.C.B. 30-10-2012

La dott.ssa Diletta DE BENEDETTO, Esperto Psicologo Ex articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario, è nominata Componente supplente della Commissione Attitudinale che provvedere all'accertamento dell'idoneità dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IVA Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» - 13 dicembre 2011, n. 98, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18354.

Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. **Nomina a Componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 375 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.**

Nomina a Componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 375 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 29-9-2012 - V° U.C.B. 11-10-2012

Articolo 1

Il dott. PELLICCIA Stefano, già nominato con proprio provvedimento 7 settembre 2012, componente supplente della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 375 posti del ruolo maschile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale - 13 dicembre 2011 n. 98, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento

Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18351, è nominato Componente della citata Commissione.

Articolo 2

Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

Nomina a componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi 80 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria.

P.D.G. 29-9-2012 - V° U.C.B. 11-10-2012

Articolo 1

Il dott. PELLICCIA Stefano, già nominato con proprio provvedimento 7 settembre 2012, componente supplente della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 80 posti del ruolo femminile di allievo agente nel Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - IV serie speciale - 13 dicembre 2011 n. 98, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale Stato - Ufficio Centrale del Bilancio c/o Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011 con visto n. 18354, è nominato Componente della citata Commissione.

Articolo 2

Le spese e gli oneri relativi al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, art. 19 dello stato di previsione del Ministro della Giustizia.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 21 NOVEMBRE 2012

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei dott. agronomi e dei dott. forestali, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2

Consigli di disciplina territoriale

1. Presso i Consigli territoriali dell'Ordine dei dott. i agronomi e dei dott. i forestali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriale che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

3. I Consigli di disciplina territoriale, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

4. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriale hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriale sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell'Ordine.

6. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono poste a carico del Bilancio dei Consigli territoriali dell'Ordine.

Art. 3

Composizione dei Consigli di disciplina

1. I Consigli di disciplina territoriale sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine dei dott. i agronomi e dei dott. i forestali. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

2. Nei Consigli di disciplina territoriale è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio territoriale di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

3. I componenti dei Consigli di disciplina territoriale sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede e scelti tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell'Ordine territoriale.

4. Gli iscritti all'Ordine che intendono partecipare alla selezione per la designazione a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell'Ordine territoriale entro e non oltre i trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza corredata dal proprio curriculum professionale.

5. La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo lo schema A) allegato al presente regolamento, è trasmessa mediante PEC all'indirizzo PEC dell'Ordine territoriale o altro mezzo espressamente previsto della legge. La mancata allegazione del curriculum determina l'immediata esclusione dell'iscritto dalla partecipazione alla procedura di selezione.

6. Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al comma 4, pena l'inammissibilità, all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità, gli iscritti devono avere i seguenti requisiti:

- non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine territoriale ;

- non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine territoriale;

- non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

- non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

7. È facoltà del Consiglio dell'Ordine territoriale designare soggetti non iscritti all'albo. I componenti non iscritti all'albo dell'Ordine territoriale possono essere individuati, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di inleggibilità di cui al successivo articolo 6 tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in quiescenza.

Articolo 4

Procedura di designazione

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale, senza indugio, rende nota la data del proprio insediamento sul sito internet dell'Ordine e la comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale per la pubblicazione sul suo sito internet.

2. Entro i sessanta giorni dall'insediamento il Consiglio dell'Ordine territoriale è tenuto a predisporre un elenco di soggetti, selezionati con deliberazione motivata esaminati i rispettivi *curricula* e nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza di genere presente nella composizione dell'albo, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei componenti il Consiglio di disciplina.

3. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale devono essere iscritti all'Albo degli dell'Ordine dei dott. i agronomi e dei dott. i forestali e, ove l'Albo sia suddiviso in due sezioni, il numero dei componenti della sezione B dell'Albo deve essere pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine.

4. Qualora il numero dei soggetti che hanno i requisiti per la designazione sia insufficiente, il Consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero di soggetti necessario al suo completamento.

5. La deliberazione di approvazione dell'elenco dei soggetti designati è senza indugio pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Consiglio nazionale con collegamento visibile nella pagina principale.

6. La deliberazione di approvazione dell'elenco dei soggetti designati è contestualmente trasmessa al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, affinché provveda alla nomina dei membri del Consiglio di disciplina territoriale senza indugio .

7. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale che dispone l'insediamento dell'Organo, la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine territoriale e la notifica al Consiglio dell'Ordine nazionale con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.

8. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del tribunale, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.

9. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Tribunale procede alle nuove nomine attingendo all'elenco di cui al comma 5. Qualora sia esaurito l'elenco dei soggetti designati, il Consiglio dell'Ordine procede alla designazione di nuovi soggetti in proporzione ai consiglieri mancanti con le modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 5

Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborazioni continuative entro gli ultimi cinque anni con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'esponente.

3. L'astensione e la ricasazione dei membri del consiglio di disciplina o dei collegi di disciplina sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. A tal fine si applica la procedura di cui all'art. 50 della legge 7 gennaio 1976, n. 3.

Art. 6

Cause d'incompatibilità e decadenza

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che, nel corso del loro mandato, perdano i requisiti di cui all'art. 3 comma 6, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 9.

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento trova applicazione a decorrere dalla prima elezione utile dei componenti dei Consigli degli Ordini territoriali.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine territoriale in conformità alle disposizioni vigenti.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della deliberazione consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presidente: ANDREA SISTI, DOTT. AGRONOMO.